



PROVINCIA DI IMPERIA

La corretta gestione degli impianti termici e il servizio di ispezione e controllo

La vigente legislazione prevede l'attività istituzionale di controllo dell'efficienza degli impianti termici civili, finalizzato al contenimento dei consumi energetici ed alla limitazione dell'inquinamento atmosferico.

Sono individuati come Enti competenti i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province/Città metropolitane per la restante parte del territorio regionale. La Provincia di Imperia è, quindi, Ente competente su 64 dei 66 comuni del territorio provinciale, ad esclusione dei comuni di Imperia e Sanremo.

In Liguria, l'accertamento ed ispezione degli impianti termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione, è normato dal Regolamento Regionale 28

febbraio 2018, n. 1, così come modificato dalla Legge Regionale 02 agosto 2023, n. 17 e dal Regolamento Regionale 19 dicembre 2023 n. 3.

COSA SI INTENDE PER IMPIANTO TERMICO ?

Il D.lgs. 48/2020 ha modificato il punto I-tricies del comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 192/2005, e introdotto la seguente nuova definizione di impianto termico:

"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."

Più semplicemente per impianto termico si intende sia la componente dedicata a fornire calore durante il periodo invernale, sia quella dedicata a raffrescare gli ambienti durante il periodo estivo.

COS'É IL LIBRETTO DI IMPIANTO ?

Il libretto d'impianto è un documento obbligatorio, che contiene tutte le informazioni tecniche relative all'impianto termico. Si tratta di un vero e proprio documento d'identità, che deve essere redatto dall'installatore al momento dell'installazione e conservato con cura per tutta la durata di funzionamento dell'apparecchiatura. In esso sono presenti tutti i dati fondamentali del generatore di calore, quali: il codice di impianto, la potenza, il combustibile utilizzato, i rapporti di efficienza eseguiti e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Su di esso vanno registrate tutte le modifiche, le sostituzioni di apparecchi e componenti e gli interventi di controllo effettuati.

Il libretto d'impianto non è sempre obbligatorio, ad esempio sono esclusi i caminetti e le stufe o qualsiasi strumento mobile volto al riscaldamento o alla climatizzazione dell'ambiente (a titolo esemplificativo: stufe, radiatori individuali, caminetti, scaldacqua unifamiliari), purché la potenza termica dell'impianto non sia superiore ai 5kW.

Sono esclusi dalla compilazione del libretto anche gli impianti installati in unità immobiliari destinate a ospitare piante, animali o alimenti, per il controllo costante della temperatura.

In presenza di impianti centralizzati (che servono più unità immobiliari, come nei condomini) il libretto è unico per la centrale termica e non deve essere redatto per le singole unità immobiliari.

CHI E' IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO ?

Come stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 74/2013, l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell'impianto. In linea generale il responsabile dell'impianto termico è il proprietario, vi sono però le seguenti situazioni particolari:

- in caso di immobili dati in locazione, il Responsabile dell'impianto è l'occupante, a qualsiasi titolo;
- in caso di impianti centralizzati, il responsabile è l'amministratore di condominio o un soggetto terzo, solitamente un manutentore, nominato dallo stesso amministratore (il Terzo Responsabile);
- per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il Responsabile dell'impianto è il proprietario o l'amministratore delegato;

CHE COSA SI INTENDE PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ? E QUANDO DEVE ESSERE FATTA?

Con il termine "manutenzione" si intende l'insieme degli interventi necessari a garantire nel tempo la sicurezza e l'efficienza dell'impianto. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere svolte da tecnici specializzati, abilitati ad operare sui vari tipi di impianto, e vanno eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche del produttore. L'installatore, o in mancanza il manutentore, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista e/o del produttore dell'impianto deve definire e rendere noto in forma scritta al Responsabile dell'impianto:

- quali siano le operazioni di controllo e manutenzione necessarie al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;
- la frequenza con cui tali operazioni devono essere effettuate.

Gli impianti senza regolare manutenzione, oltre a non rispettare la normativa vigente, costituiscono un potenziale pericolo per la sicurezza privata e pubblica, aumentano l'inquinamento ambientale e rappresentano un danno economico in quanto la minor efficienza porta, inevitabilmente, ad un maggior consumo di combustibile.

Una regolare manutenzione dell'impianto, pertanto, è essenziale per vivere sicuri nella propria casa, per contenere l'inquinamento ambientale e per risparmiare.

Le stesse regole e procedure sopra riportate sono valide per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva a servizio di attività commerciali. In tal caso l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono responsabilità del titolare dell'attività.

COS'É IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA ?

Periodicamente, secondo tempistiche indicate dal D.P.R. 74/2013 – che variano in base a: tipologia, combustibile, età e potenza dell'impianto – il manutentore, contestualmente all'intervento di manutenzione ordinaria periodica, effettua anche il controllo di efficienza energetica, che serve a mantenere l'impianto entro i limiti di legge di consumo di energia e di inquinamento.

Al termine del controllo di efficienza energetica, il tecnico provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), che deve essere riportato, a cura del manutentore, nel Catasto Regionale degli Impianti Termici della Liguria (CAITEL); una copia del RCEE deve essere obbligatoriamente consegnata al Responsabile dell'impianto termico per la conservazione con il Libretto di Impianto.

Contestualmente alla redazione del RCEE, il manutentore addebita all'utente il contributo corrispondente alla tipologia e potenza di impianto, che sarà versato (dal manutentore stesso al momento dell'inserimento del rapporto nel CAITEL) alla Regione Liguria e all'Ente competente per quale contribuzione per i servizi al territorio.

Nella seguente tabella sono riportati l'ammontare del contributo e la periodicità del controllo di efficienza energetica:

Tipologia di impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Cadenza controlli di efficienza energetica e trasmissione rapporto	CONTRIBUTO	Potenza termica utile nominale (kW)	Quota contributo per Ente territoriale competente	Quota contributo per Regione Liguria	TOTALE CONTRIBUTO "bollino"	
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile Liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2			$10 \leq P < 35$	23,00 €	3,00 €	26,00 €
		$P > 100$	1						
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 \leq P \leq 100 \leq 15$ anni	4			$35 \leq P < 100$	45,00 €	3,00 €	48,00 €
		$10 \leq P \leq 100 > 15$ anni	2						
		$P > 100$	2						
Impianti con macchine Frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad	$12 \leq P \leq 100$	4		$100 \leq P < 350$	79,00 €	3,00 €	82,00 €	

	azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$P \geq 100$	2	CONTRIBUTO				
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4					
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2		$P \geq 530$	119,00 €	3,00 €	122,00 €
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4					
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	$P_{el} < 50$	79,00 €	3,00 €	82,00 €	
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	$50 \leq P_{el} < 1000$	119,00 €	3,00 €	122,00 €	
				$P_{el} \geq 1000$	159,00 €	3,00 €	162,00 €	

Il controllo di efficienza energetica, oltre che alle scadenze sopra indicate, deve essere obbligatoriamente eseguito e trasmesso al CAITEL nei seguenti casi:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura di personale abilitato;
- in caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione (ad esempio il generatore di calore);
- in caso di interventi che non rientrino in quelli periodici e che potrebbero alterare l'efficienza energetica dell'impianto.

ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI. COS'É E COME FUNZIONA?

Ai sensi della Legge 10/91, art. 31, gli Enti competenti devono effettuare periodicamente le verifiche relative all'esercizio (funzionamento e gestione) ed alla manutenzione degli impianti termici civili ubicati sul proprio territorio.

L'ispezione sugli impianti termici si svolge nel luogo dove si trova l'impianto; un tecnico qualificato verifica il rispetto delle norme sul contenimento dei consumi energetici, lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti e la correttezza e completezza dei documenti.

Durante il servizio di ispezione possono essere verificati:

- il corretto impiego dei combustibili, verificando il rispetto delle disposizioni di legge che limitano l'uso dei combustibili più inquinanti;
- i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di uso razionale dell'energia.

L'ispezione dell'impianto è da considerare un "pubblico servizio" e, come tale, non può essere impedita.

Il Responsabile dell'impianto, che viene avvisato preventivamente della verifica, deve consentire il regolare svolgimento dell'ispezione e fornire tutti i dati e la documentazione richiesti.

Se il Responsabile dell'impianto rifiuta ripetutamente i controlli, si procederà alla sospensione della fornitura del combustibile ai sensi del Dlgs 164/2000, art. 16 c.6. L'interruzione della fornitura potrà essere disposta anche nel caso in cui vengano rilevati elementi di criticità dell'impianto tali da costituire elemento di rischio per la sicurezza.

SONO PREVISTE SANZIONI ?

Qualora, a seguito di ispezione dell'impianto termico da parte dei tecnici incaricati dall'Ente competente, si riscontri l'assenza del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (e contributo) in corso di validità o la mancata effettuazione delle manutenzioni prescritte, il Responsabile dell'impianto sarà diffidato a provvedere entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data dell'ispezione; entro il medesimo termine, il Responsabile dovrà far pervenire all'Ente competente copia della documentazione attestante l'adempimento alla diffida. In caso di mancato rispetto dei disposti della diffida, sarà applicata al Responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa di cui all'*articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005* (da un minimo di 500 euro a un massimo di 3000 euro).

Sono previste anche sanzioni a carico dei manutentori per il mancato o tardivo inserimento nel CAITEL dei RCEE compilati e relativo versamento del contributo pagato dal Responsabile dell'impianto.